

# La legge francese sui doveri di vigilanza delle società madri e delle imprese controllanti

*Si riporta, di seguito, la traduzione in italiano della legge francese n. 399 del 27 marzo 2017, relativa ai doveri di vigilanza delle società madri e delle imprese controllanti (la traduzione della proposta di legge n. 924, adottata dall'Assemblea nazionale francese il 21 febbraio 2017, è stata pubblicata sul n. 2/2017 di questa Rivista)<sup>1</sup>.*

## Articolo 1

Dopo l'articolo L. 225-102-3 del codice del commercio è inserito l'articolo L. 225-102-4, redatto come segue:

### Art. L. 225-102-4.

I. Qualsiasi società che impieghi, al termine di due esercizi consecutivi, almeno cinquemila dipendenti al suo interno e nelle sue filiali dirette o indirette la cui sede legale sia situata sul territorio francese, o almeno diecimila dipendenti al suo interno e nelle sue filiali dirette o indirette la cui sede legale sia situata sul territorio francese o all'estero, deve porre in essere ed attuare in modo effettivo un piano di vigilanza.

Le filiali o le società controllate che superino le soglie di cui al primo comma si considerano adempimenti agli obblighi previsti dal presente articolo, qualora la società controllante, ai sensi dell'articolo L. 233-3, ponga in essere ed attui un piano di vigilanza relativo all'attività della società e di tutte le filiali o delle società controllate.

<sup>1</sup> La traduzione dal francese è di Didier Montingelli.

Il piano prevede le misure di ragionevole vigilanza finalizzate ad identificare i rischi e a prevenire gravi pregiudizi per i diritti umani e le libertà fondamentali, la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente, derivanti dalle attività della società e delle controllate ai sensi del comma 2 dell'articolo L. 233-16, direttamente o indirettamente, e anche dalle attività dei subfornitori o fornitori con i quali è in essere un rapporto commerciale consolidato, se tali attività sono legate a questo rapporto.

Il piano può realizzato in collaborazione con i soggetti interessati della società, eventualmente attraverso iniziative multilaterali nell'ambito di filiere o a livello territoriale. Il piano prevede le seguenti misure:

1. una mappatura dei rischi per la loro identificazione, analisi e gerarchizzazione;
2. delle procedure di valutazione periodica della situazione delle filiali, dei subfornitori o fornitori con i quali è in essere un rapporto commerciale consolidato, tenuto conto della mappatura dei rischi;
3. delle adeguate azioni per l'attenuazione dei rischi o la prevenzione di gravi pregiudizi;
4. un meccanismo di allerta e di raccolta delle segnalazioni relative all'esistenza o al verificarsi dei rischi, posto in essere di concerto con le organizzazioni sindacali rappresentative nella società;
5. un dispositivo di monitoraggio delle misure poste in essere e di valutazione della loro efficacia.

Il piano di vigilanza ed il resoconto

della sua effettiva attuazione sono resi pubblici ed inseriti nel rapporto di cui all'articolo L. 225-102.

Un decreto del *Conseil d'Etat* può completare le misure di vigilanza di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo. Il decreto può precisare le modalità di elaborazione e di attuazione del piano di vigilanza, eventualmente attraverso iniziative multilaterali nell'ambito di filiere o a livello territoriale.

II. Qualora ad una società venga ingiunto di adempiere agli obblighi di cui al primo comma e questa non adempia nei tre mesi successivi all'ingiunzione, il giudice competente può, su richiesta di qualsiasi persona che vanti un interesse ad agire, ordinarle di rispettarli, eventualmente a pena di ammenda.

Il presidente del tribunale, che decide per direttissima, può essere adito per lo stesso scopo.

[Disposizioni dichiarate non conformi alla Costituzione dalla decisione del *Conseil constitutionnel* n. 2017-750 DC del 23 marzo 2017]

## Articolo 2

Dopo l'articolo L. 225-102-3, è inserito l'articolo L. 225-102-5 redatto come segue:

### Art. 225-102-5.

Alle condizioni previste dagli articoli 1240 e 1241 del codice civile, la violazione degli obblighi di cui all'articolo L. 225-102-4 del presente codice fa sorgere la responsabilità del suo autore e lo obbliga a risarcire il

danno che l'ottemperanza a questi obblighi avrebbe consentito di evitare.

L'azione di responsabilità è proposta davanti al giudice competente da qualsiasi persona che vanti un interesse ad agire.

Il giudice può ordinare la pubblicazione, la diffusione o l'affissione della sua decisione o di un estratto di questa, secondo le modalità da lui precisate. Le spese sono a carico della persona condannata.

Il giudice può ordinare che la decisione sia eseguita a pena di ammenda.

## Articolo 3

[Disposizioni dichiarate non conformi alla Costituzione dalla decisione del *Conseil constitutionnel* n. 2017-750 DC del 23 marzo 2017]

## Articolo 4

Gli articoli L. 225-102-4 e L. 225-102-5 del codice del commercio si applicano a partire dal rapporto di cui all'articolo L. 225-102 dello stesso codice riguardante il primo esercizio successivo alla pubblicazione della presente legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, per l'esercizio durante il quale la presente legge è stata pubblicata, si applica il primo comma dell'articolo L. 225-102-4 di detto codice, ad eccezione del resoconto previsto al suo penultimo comma.

La presente legge sarà eseguita come legge dello Stato.